

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVI

BARI, 15 FEBBRAIO 2005

N. 26

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
novembre 2004, n. 1776

L.R. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 comma 1. Variazione al bilancio di previsione e.f. 2004 per maggiore entrata.

Pag. 2303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
novembre 2004, n. 1794

Deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 03.09.2004 - Documento di indirizzo Economico-Funzionale del SSR per l'anno 2004 - Rettifica.

Pag. 2304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
novembre 2004, n. 1877

Legge n. 21/2001, art. 3, comma 1, D.M. 27.12.2001. D.M. 13.03.2003. Rimodulazione P.O.R. approvato con D.G.R. n. 1536/2003, con localizzazione dei programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l'impegno.

Pag. 2305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30
novembre 2004, n. 1878

Ostuni (Br) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di programma per realizzazione capannone industriale all'interno cava Greco - C.da "Greco", Ditta: "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c."

Pag. 2312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1879

Vieste (Fg) LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per realizzazione complesso turistico-alberghiero in loc. S. Andrea. Ditta: Falcone Antonio ed altri.

Pag. 2322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1887

D.G.R. n. 1495/04 e D.G.R. 1611/04 – Azioni promozionali a favore del comparto ortofrutticolo – uva da mensa.

Pag. 2334

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1776

L.R. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni, art. 42 comma 1. Variazione al bilancio di previsione e.f. 2004 per maggiore entrata.

Assente l'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze e Controlli Interni di Gestione dr. Rocco PALESE, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Ragioneria, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

- Visti gli articoli 42, comma 1, della L.R. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni e 13 della L.R. 30/2003 " Bilancio di previsione per l'e.f. 2004" che autorizzano la Giunta Regionale a disporre, con proprio atto, le variazioni al bilancio di previsione per l'e.f. 2004 per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della UE;
- Visto il Decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.5.2004 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000 n. 28, si provvede alla determinazione, per l'anno 2004, della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali nonché alla ripartizione tra le Regioni della somma stanziata per l'anno 2004, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;
- Visto che con il predetto Decreto Ministeriale, tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, viene attribuita alla Regione Puglia la complessiva somma di euro 234.294,00

(euro 78.098,00 Quota Radio - euro 156.196,00 Quota TV);

- Atteso che nel bilancio di previsione per l'e.f. 2004, approvato con L.R. 30/2003, risultano iscritti il capitolo di entrata 3040020 "Contributo dallo Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000" e connesso capitolo di spesa 1440 "Rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000";
- Vista la nota del Consiglio Regionale della Puglia n. 2004000006223 del 20.10.2004 con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio dell'importo assegnato alla Regione Puglia, condizione indispensabile per consentire l'accredito a questa Amministrazione Regionale della somma stanziata dal Ministero delle Comunicazioni;
- Atteso, per quanto sopra esposto, che occorre procedere alla variazione di bilancio per l'iscrizione della somma assegnata alla Regione Puglia con Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 7.5.2004

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione per maggiore entrata ex art. 42, comma 1, L.R. 28/2001 in termini di competenza e cassa:

ENTRATA capitolo 3040020 " Contributo dallo Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000 + euro 234.294,00;

SPESA capitolo 1440 "Rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000" + euro 234.294,00;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conse-

guente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare la variazione al bilancio per l'e.f. 2004 per le somme assegnate alla Regione Puglia con Decreto del Ministro delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7.5.2004, relative al rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000;

Variazione per maggiore entrata ex art. 42, comma 1, L.R. 28/2001 in termini di competenza e cassa:

ENTRATA capitolo 3040020 "Contributo dallo Stato per il rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000 + euro 234.294,00;

SPESA capitolo 1440 "Rimborso alle emittenti locali sulla parità di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica - art. 4, comma 5 L. 28/2000" + euro 234.294,00;

- di autorizzare l'Assessorato al Bilancio e Ragio-

neria ai conseguenti adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 30/03;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 38/01.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1794

Deliberazione della Giunta regionale n. 1366 del 03.09.2004 – Documento di indirizzo Economico-Funzionale del SSR per l'anno 2004 – Rettifica.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio N. 2, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

- In data 03.09.2004 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1366 avente ad oggetto: "Documento di indirizzo Economico-Funzionale del SSR per l'anno 2004. Assegnazione alle Aziende USL, alle Aziende Ospedaliere, agli EE ed IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2004.
- Alla pag. n. 10 del citato provvedimento, nella parte concernente le "Prestazioni specialistiche da settore privato" sono state riportate le intese raggiunte con i rappresentanti delle strutture specialistiche transitoriamente accreditate.
- Nella parte concernente le fasce di regressione tariffaria, sono stati commessi errori di trascrizione che è necessario rettificare.
- Pertanto, le fasce di regressione tariffaria erro-

neamente trascritte nella citata DGR n. 1366/2004:

- ✓ Da 101% a 110% regressione del 10% delle tariffe;
- ✓ Da 111% a 130% regressione del 20% delle tariffe;
- ✓ oltre 130% fino al tetto massimo regressione del 40% delle tariffe;

sulla base dell'accordo sottoscritto con i rappresentanti delle strutture specialistiche transitoriamente accreditate in data 30 e 31 agosto 2004, devono essere così rettificare:

- ✓ Da 101% a 120% regressione del 10% delle tariffe;
- ✓ Da 121% a 130% regressione del 20% delle tariffe;
- ✓ oltre 130% regressione del 40% delle tariffe;

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione, di conseguenza non incide sul F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo assegnato o da assegnare alla ASL.

Il Dirigente dell'Ufficio
Lucia Buonamico

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera f).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Per quanto in premessa esposto, di rettificare le fasce di regressione tariffaria erroneamente trascritte alla pag. n. 10 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1366/2004, nella parte concernente le “Prestazioni specialistiche da settore privato”, così come di seguito indicato, sulla base dell'accordo sottoscritto con i rappresentanti delle strutture specialistiche transitoriamente accreditate in data 30 e 31 agosto 2004:

- ✓ Da 101% a 120% regressione del 10% delle tariffe;
- ✓ Da 121 % a 130% regressione del 20% delle tariffe;
- ✓ oltre 130% regressione del 40% delle tariffe.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1877

Legge n. 21/2001, art. 3, comma 1, D.M. 27.12.2001. D.M. 13.03.2003. Rimodulazione P.O.R. approvato con D.G.R. n. 1536/2003, con localizzazione dei programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l'impegno.

Assente l'Assessore all'Urbanistica A.T. ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio IV° Sovvenzionata, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P., riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

“Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 15 settembre 2004 in G.U. 20.09.2004 è stato richiamato:

Il decreto Ministeriale n. 795 del 29 dicembre 2003 con cui sono stati ammessi ai finanziamenti di cui all'art.2 del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2001, nei limiti della risorse assegnate con decreto Ministeriale 17 marzo 2003, i piani operativi regionali trasmessi dalle Regioni tra i quali il P.O.R. della Regione Puglia.

Il decreto n. 1768 del 29 dicembre 2003 con cui è stato autorizzato l'impegno della sola quota di euro 20.658.276,00 del limite quindicennale d'impegno di cui all'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dall'anno 2002, già ripartita tra le Regioni.

Con l'art.7 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 è stato stabilito che l'inizio dei lavori degli interventi ricadenti in ciascun piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 27 maggio 2004, del decreto di ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 dei piani operativi regionali.

Si rammenta che alla Regione Puglia con D.M. 17.03.2003 sono stati assegnati i seguenti limiti di impegno quindicennali:

legge n. 21/2001	legge n. 388/2000
1.705.947,50 euro	1.364.758,02 euro

Al momento, pertanto, non sono stati impegnati i fondi di cui alla legge n. 21/2001.

Con nuova circolare ministeriale n. A/6943 del

27.07.2004 è stato, tra l'altro comunicato, che in conseguenza dell'unico impegno assunto, al momento, in attesa di riassegnazione degli altri fondi, potrà avviarsi la parte dei programmi sulla base delle risorse finanziarie esistenti (cap. n. 7437 - legge n. 388/2000).

Per la Regione Puglia risultano pertanto disponibili impegni quindicennali pari ad euro 1.364.758,02 che, attualizzati saranno pari a circa euro 20.471.370,30 al lordo delle spese.

In conseguenza di quanto sopra il citato D.M. 15 settembre 2004 prevede che:

- le Regioni dovranno adottare provvedimenti di rimodulazione dei piani operativi regionali finalizzati a delineare i programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l'impegno e quelli la cui realizzazione dovrà necessariamente essere rinviata al completo finanziamento del programma.
- il termine per l'inizio dei lavori è mutato e non potrà essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di rimodulazione.

Il Settore E.R.P., con nota del 24.06.2004, ha invitato i Soggetti attuatori, inseriti nel P.O.R., approvato con deliberazione di G.R. n. 1536 del 07 ottobre 2003, a trasmettere la documentazione di rito, prevista dal Bando pubblico di concorso, al punto 5.2. 1, approvato con deliberazione di G.R. n. 693 del 16 maggio 2003.

La situazione dei programmi riveniente dalla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché a seguito alle risposte ricevute, è di seguito riepilogata:

LOCAZIONE PERMANENTE

Comune intervento	Soggetto attuatore	n. all./ interv.	Con. Richiesto euro	Punteggio graduatoria
- Terlizzi	Comune di Terlizzi	20 N.C.		7,5
trasmesso: delibera G.C. di approvazione progetto, Q.T.E., progetto, relazione tecnica.				
- Terlizzi	Comune di Terfizzi	18 R.E.	1.823.687,16	7,5
trasmesso: delibera G.C. di approvazione progetto, Q.T.E., progetto, relazione tecnica.				
- Noicattaro	Comune di Noicattaro	6 R.E.	403.343,67	6,5
trasmesso: concessione edilizia, Q.T.E, progetto, atto di acquisto immobile, atto d'obbligo.				

- | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|--------------|------|
| - Locorotondo | Comune di Locorotondo | 12 N.C. | 630.921,13 | 5,0 |
| trasmesso: delibera G.C. di approvazione progetto, relazione, Q.T.E., atto acquisizione beni. | | | | |
| - Mola di Bari | Impr. " G. Eman" S.r.l. | 48 N.C. | 1.376.151,68 | 4,5 |
| dichiara: progetto e Q.T.E. inviato al Comune per l'approvazione. | | | | |
| - Gravina di P. | Impr. " Silvium " S.r.l. | 102 N.C. | 2.500.000,00 | 4,0 |
| trasmesso: Q.T.E., relazione tecnica, progetto non approvato, dichiara: che il progetto è stato inviato al Comune per l'approvazione. | | | | |
| - Gravina di P. | Impr. "Sidion" S.r.l. | 51 N.C. | 2.500.000,00 | 4,0 |
| trasmesso: Q.T.E., relazione tecnica, progetto non approvato, dichiara: che il progetto è stato inviato al Comune per l'approvazione. | | | | |
| - Brindisi | Comune di Brindisi | 50 N.C. | 1.469.973,42 | 12,0 |
| trasmesso in sede di domanda: Concessione, progetto. Non ha risposto. | | | | |
| - Fasano | Comune di Fasano | 27 N.C. | 562.958,37 | 6,50 |
| trasmesso in sede di domanda: delibera C.C. di approvazione progetto, progetto. Non ha risposto. | | | | |
| - Foggia | Impr. Edilmanutenzioni Italia | 9 A.R.E. | 423.437,35 | 13,5 |
| non ha risposto alla richiesta di documentazione, prevista dal bando. Trasmesso in sede di domanda: compromesso acquisto immobile, relazione tecnica, planimetrie, dichiara conformità area. | | | | |
| - Foggia | Comune di Foggia | 18 R.E. | 587.486,01 | 13,0 |
| trasmesso in sede di domanda: parere favorevole Comm. Tecnica comunale, delibera G.C. di approvazione proposta dell'U.T.C., progetto. Non ha risposto. | | | | |
| - Foggia | Comune di Foggia | 18 N.C. | 605.323,79 | 13,0 |
| trasmesso: determina dirigenziale di approvazione progetto, Q.T.E., progetto, relazione tecnica. | | | | |
| - Lucera | Comune di Lucera | 48 N.C. | 1.859.509,32 | 7,5 |
| trasmesso: delibera G.C. di approvazione progetto, Q.T.E., progetto, relazione tecnica. | | | | |
| - Cerignola | Impr. Italtelco S.r.l. | 34 N.C. | 1.387.451,88 | 7,0 |
| progetto inviato al Comune, necessita variante al P.R.G | | | | |
| - Cerignola | Impr. Sacca S.r.l. | 20 N.C. | 867.750,06 | 7,0 |
| progetto inviato al Comune, necessita variante al P.R.G | | | | |
| - Cerignola | Impr. Gimar Daniello S.r.l. | 20 N.C. | 867.750,06 | 7,0 |
| progetto inviato al Comune, necessita variante al P.R.G i., | | | | |
| - Cerignola | Impr. Puglia Casa S.r.l. | 20 N.C. | 867.750,06 | 7,0. |
| progetto inviato al Comune, necessita variante al P.R.G.. | | | | |
| - Cerignola | Impr. Il Centro S.r.l. | 40 N.C. | 1.682.372,56 | 7,0 |
| progetto inviato al Comune, necessita variante al P.R.G | | | | |

- | | | | | |
|---|---|----------|--------------|------|
| - Deliceto | Impr. Co. In. Costruzioni
intern. S.r.l. | 12 N.C. | 477.938,70 | 3,0 |
| trasmesso in sede di domanda: delibera G.C. di assegnazione area. Non ha risposto. | | | | |
| - Orta Nova | Comune di Orta Nova | 24 N.C. | 836.660,00 | 3,0 |
| non ha risposto alla richiesta di documentazione, prevista dal bando. Trasmesso in sede di domanda: planimetrie, Q.T.E., delibera G.C. protocollo intesa con IACP, dichiara possesso area e conformità. | | | | |
| Celenza V. | Comune di Celenza val. | 8 A.R.E. | 175.506,00 | 2,5 |
| richiesta proroga per trasmettere documentazione richiesta, per verificare fattibilità, trasmesso in sede di domanda: conformità comunale e dichiarazione di possesso area, planimetrie e Q.T.E.. | | | | |
| - Stornara | Comune di Stornara | 18 N.C. | 622.179,10 | 2,5 |
| non ha risposto alla richiesta di documentazione, prevista dal bando. Trasmesso in sede di domanda Planimetrie, Q.T.E., delibera G.C. protocollo intesa con IACP, dichiara possesso area e conformità. | | | | |
| - Stornarella | Impr. Costruzione S.r.l. | 12 N.C. | 755.082,72 | 2,0 |
| dichiara: disponibilità ad effettuare l'intervento. | | | | |
| - Lecce | Comune di Lecce | 30 N.C. | 1.143.698,35 | 13,0 |
| trasmesso in sede di domanda: Q.T.E., progetto, relazione tecnica, manca approvazione. Non ha risposto. | | | | |
| - Poggiardo | Comune di Poggiardo | 18 N.C. | 748.938,93 | 4,5 |
| trasmesso: delibera C.C. di approvazione progetto, permesso di costruire, Q.T.E., progetto, impegno ad acquisire area, disponibilità Società a cedere area. | | | | |
| - Merine di
Lizzanello | Coop. Alba a r.l. | 22 N.C. | 554.823,87 | 4,0 |
| trasmesso: Permesso di costruire, relazione tecnica, Q.T.E., progetto, convenzione. | | | | |
| - Galatone | Comune di Galatone | 12 N.C. | 900.000,00 | 2,0 |
| trasmesso: delibera G. C. di presa d'atto del progetto, relazione tecnica, Q.T.E., progetto, atto unilaterale d'obbligo, variante urbanistica. | | | | |
| - Massafra | Impr. Complesso resid.
Belvedere S.r.l. | 40 N.C. | 1.830.675,22 | 7,0 |
| trasmesso in sede di domanda: atto acquisto suolo, concessione edilizia, progetto. Non ha risposto. | | | | |
| LOCAZIONE NON INFERIORE a 15 ANNI | | | | |
| - Mola di Bari | Impr. So.Gra.Co. S.r.l. | 24 N.C. | 782.255,03 | 4,5 |
| dichiara: progetto e Q.T.E. inviato al Comune per l'approvazione. | | | | |
| - Mola di Bari | Impr. G.Enian S.r.l. | 24 N.C. | 731.709,06 | 4,5 |
| dichiara: progetto e Q.T.E. inviato al Comune per l'approvazione. | | | | |
| - Polignano a Mare | Impr. Costr. Inedil S.r.l. | 20 N.C. | 680.022,88 | 3,5 |
| Non ha risposto. Trasmette in sede di domanda certificato di formale impegno dell'amministrazione ad assegnare Area, attestazione comunale di conformità urbanistica. | | | | |

- S. Severo Impr. Costr. Coop.
Mucafer S.c.r.l. 32 N.C. 991.613,77 7,5
non ha risposto. Trasmesso in sede di domanda : preliminare di vendita condizionato, relazione descrittiva.

LOCAZIONE NON INFERIORE AD 8 ANNI

- Barletta Coop. Edil.
Campus Rosso a r.l. 45 N.C. 1.258.476,30 6,0
Comune dichiara: suolo in fase di assegnazione.
- Putignano Impr. Inedil S.r.l. 25 N.C. 566.685,74 5,5
Comune dichiara: impossibile esaminare progetto in mancanza di piano di lottizzazione. Non ha risposto.
- Mola di Bari Impr. G. Eman S.r.l. 24 N.C. 487.806,04 4,5
dichiara: progetto e Q.T.E. inviato al Comune per l'approvazione.
- Gravina di P. Impr. Edileost di
Di Taranto G. 12 N.C. 650.000,00 4,0
trasmette: relazione tecnica, Q.T.E., progetto non approvato, dichiara che il progetto è stato inviato al Comune per l'approvazione.
- Brindisi Coop. Edil.
Celeste 87 a r.l. 24 N.C. 650.000,00 13,0
trasmesso: relazione tecnica, Concessione edilizia, attestato inizio dei lavori.
- S. Severo Impr. Costr. Coop.
Mucafer S.c.r.l. 10 N.C. 206.566,23 7,5
non ha risposto. Trasmesso in sede di domanda : preliminare di vendita condizionato, relazione descrittiva.
- Merine di
Lizzanello Coop. Edil Alba a r.l. 14 N.C. 242.422,16 4,0
dichiara: di rinunciare.
- Merine di
Lizzanello Coop. Edil. Unicasa S.r.l. 45 N.C. 683.690,74 3,0
non ha risposto. Trasmette in sede di domanda: delibera di G.C. di localizzazione del programma, dichiarazione comunale di conformità urbanistica.

ED INOLTRE**LOCAZIONE PERMANENTE**

- Brindisi Impr. Sasso Salvatore 9 N.C. 331.622,71 13,0
trasmesso, in sede di domanda di finanziamento, atto acquisto suolo e dichiara che il Comune di Brindisi ha approvato il progetto, non risposto.
- Margherita
di Savoia Impr. Euroimmobiliare 20 N.C. 893.136,32 6,0
trasmesso in sede di domanda: atto di acquisto suolo, Concessione edilizia.

- | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------------|-----|
| - Biccari | Comune di Biccari | 12 N.C. | 369.104,03 | 3,0 |
| trasmesso: delibera G.C. di approvazione progetto, relazione tecnica, progetto, Q.T.E.. | | | | |
| - Torchiarolo | Comune di Torchiarolo | 12 N.C. | 467.062,09 | 4,5 |
| trasmesso in sede di domanda: delibera G.M. di approvazione progetto, relazione tecnica, progetto, atto assegnazione suolo. | | | | |

Si ritiene che i programmi immediatamente realizzabili, possono essere quelli per i quali dagli atti risulta in ordine prioritario:

- inizio dei lavori;
- concessione edilizia o atto equipollente;
- progetto con parere favorevole.;
- progetto presentato al Comune;
- a parità di condizioni il punteggio ottenuto nella graduatoria di cui alla deliberazione di G.R. n. 1536 del 7 ottobre 2003.

Stante la documentazione trasmessa, ed in base ai dati sopra elencati, si ritiene di rimodulare il P.O.R. comprendendo i seguenti Soggetti:

- | | | | | |
|--|--|----------|--------------|------|
| - Brindisi | Coop. Edil.
Celeste 87 a r.l. | 24 N.C. | 650.000,00 | 13,0 |
| Inizio lavori; | | | | |
| - Foggia | Comune di Foggia | 18 N.C. | 605.323,79 | 13,0 |
| determina dirigenziale di approvazione progetto; | | | | |
| - Brindisi | Comune di Brindisi | 50 N.C. | 1.469.973,42 | 12,0 |
| concessione edilizia; | | | | |
| - Terlizzi | Comune di Terlizzi | 20 N.C. | | 7,5 |
| delibera G.C. di approvazione progetto; | | | | |
| - Terlizzi | Comune di Terlizzi | 18 RE | 1.823.687,16 | 7,5 |
| delibera G.C. di approvazione progetto; | | | | |
| - Lucera | Comune di Lucera | 48 N. C. | 1.859.509,32 | 7,5 |
| delibera G.C. di approvazione progetto; | | | | |
| - Massafra | Impr. Complesso res.
Belvedere S.r.l. | 40 N.C. | 1.830.675,22 | 7,0 |
| Concessione edilizia; | | | | |
| - Noicattaro | Comune di Noicattaro | 6 R.E. | 403.343,67 | 6,5 |
| Concessione edilizia; | | | | |
| - Fasano | Comune di Fasano | 27 N.C. | 562.958,37 | 6,5 |
| delibera di C.C. di approvazione progetto; | | | | |
| - Margherita di S. | Impr. Euroimmobiliare | 20 N.C. | 893.136,32 | 6,5 |
| Concessione edilizia; | | | | |

- Locorotondo delibera di G.C. di approvazione progetto;	Comune di Locorotondo	12 N.C.	630.921,13	5,0
- Poggiardo Permesso di costruire;	Comune di Poggiardo	18 N.C.	748.938,93	4,5
- Torchiarolo delibera di G.C. di approvazione progetto;	Comune di Torchiarolo	12 N.C.	467.062,09	4,5
- Merine di Liz. Permesso di costruire;	Coop. Ed. Alba a r.l.	22 N.C.	554.823,87	4,0
- Biccari delibera G.C. di approvazione progetto;	Comune di Biccari	12 N.C.	369.104,03	3,0
- Foggia Delibera G.C. di approvazione proposta dell'U.T.C., parere favorevole C.T.C.;	Comune di Foggia	18 R.E.	587.486,01	13,0
- Galatone Delibera G.C. presa d'atto del progetto;	Comune di Galatone	12 N.C.	900.000,00	2,0
- Lecce Progetto presentato;	Comune di Lecce	30 N.C.	1.143.698,35	13,0
- Mola di Bari Progetto inviato al Comune per l'approvazione;	Imp. G. Eman S.r.l.	48 N.C.	1.376.151,68	4,5
- Mola di Bari Progetto inviato al Comune per l'approvazione;	Imp. So.Gra.Co. S.r.l.	24 N.C.	782.255,03	4,5
- Mola di Bari Progetto presentato al Comune per l'approvazione;	Imp. G.Eman S.r.l.	24 N.C.	731.709,06	4,5
- Mola di Bari Progetto presentato al Comune per l'approvazione;	Imp. G. Eman S.r.l.	24 N.C.	487.806,04	4,5
- Gravina di P. Progetto presentato al Comune per l'approvazione.	Imp. Edilcost di Di Taranto	12 N.C.	650.000,00	4,0
		Totale	19.528.563,49	

Per consentire immediatamente utilizzo delle ridotte risorse disponibili, qualora si verificano economie derivanti da successive rinunce, minor impegno finanziario nei quadri tecnici economici ecc., il Settore E.R.P. consentirà l'avvio degli altri programmi, sempre già ineriti nel P.O.R. che, in ordine cronologico, trasmettono documentazione attestante immediata realizzabilità.

I restanti programmi, localizzati nel P.O.R. originario, saranno realizzati quando il Ministero autorizzerà l'impegno della restante quota di finanziamento e quindi il completo finanziamento del programma.

Il termine per l'inizio dei lavori degli interventi del presente P.O.R. rimodulato non potrà comunque essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento a pena decadenza dal finanziamento".

Pertanto, si propone di approvare la precedente relazione contenente anche il nuova P.O.R. rimodulato per adeguamento alle ridotte risorse finanziarie.

COPERTURA FINANZIARIA

Le disponibilità finanziarie pari ad euro 1.364.758,02 da aggiornare per un importo di euro 20.471.370,30, a mezzo di convenzione da parte del competente Assessorato, sono inserite nel decreto Ministeriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato autorizzato l'impegno della sola quota di euro 20.658.276,00 del limite quindicennale d'impegno di cui all'art. 145, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo n. 7437 a decorrere dall'anno 2002.

Tali fondi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei programmi di cui innanzi.

Il relatore sulla base di quanto sopra, propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta, di cui all'art.4, comma 4, lett. a della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore E.R.P.;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la relazione contenente la proposta di rimodulazione del P.O.R. regionale, con i programmi immediatamente realizzabili con le risorse di cui è stato autorizzato l'impegno;
- Il Dirigente del Settore E.R.P. trasmetterà alla Direzione generale per l'edilizia residenziale il nuovo P.O.R. rimodulato dei cui contenuti darà informazione a tutti i Soggetti inseriti interessati;
- di stabilire che il termine per l'inizio dei lavori degli interventi ricadenti nel P.O.R. non potrà comunque essere superiore a tredici mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento a pena decadenza dal finanziamento;
- di stabilire che i fondi ministeriali, di che trattasi, siano destinati esclusivamente alla realizzazione dei programmi di cui innanzi, per come richiesto dal Ministero con nota n. 7754/A2 del 7 ottobre 2004;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della G.R.
Dr. Romano Donno

Il Presidente della G.R.
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1878

Ostuni (Br) – LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di programma per realizzazione capannone industriale all'interno cava Greco – C.da "Greco", Ditta: "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c."

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica,

Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore turistico ed alberghiero” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di OSTUNI con nota n. 29373 del 19.10.2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione in ampliamento dell'attività produttiva in essere, da parte della Ditta “Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.” - legalmente rappresentata dai soci sigg. Semeraro Cosimo e Chieco Antonio, con sede legale in OSTUNI alla c.da Grotte di Figazzano Guglielmi n.21, di un capannone industriale all'interno della cava Grieco per la lavorazione dei prodotti estratti dall'impianto stesso, nell'ambito del territorio comunale, tipizzata dal vigente P.R.G. come zona “E1” (zona agricola e di riserva) al fg.172 quota parte della p.la 24 ricompresa nelle restanti particelle 25-40-41-42-263-266 del Comune di OSTUNI occupate dall'attività estrattiva.

Alla suddetta nota sindacale sono allegati i seguenti elaborati:

- Tav. 0 - Relazione tecnica e relazione geotecnica;
- Tav. 1 - Planimetrie (scale 1:2000, 1:10000, 5:00);
- Tav. 2 - Piante (scala 1:100),
- Tav. 3 - Prospetti e Sezioni (Sc. 1:100);
- Tav. 4 - Documentazione fotografica;
- All. 1 - Relazione tecnico-Economica;
- All.2 - Relazione tecnico-Economica Parte Seconda;
- All. 3 - Schema di Convenzione;
- Scheda di valutazione.

Alla stessa nota sindacale n. 29373/01 sono allegati le attestazioni in ordine all'intervento programmato, espresse in data 15.10.2001 dal Responsabile del procedimento che testualmente di seguito si riportano (relativamente al Capitolo Conclusioni):

“Per tutto quanto innanzi si ritiene che il richiesto Accordo di Programma sia rispettoso dei contenuti normativi di cui alla L.R. n. 34/94 nonché delle direttive regionali di cui alla deliberazione di G.R. n. 1284 del 10.10.2000 e, pertanto ammissibile, alle seguenti condizioni:

- venga ceduta all'Amministrazione Comunale o in alternativa venga monetizzata, a seconda della scelta che l'Amministrazione Comunale vorrà fare prima del rilascio della eventuale c.e., una superficie per standards pari a mq. 10.000;
- per la realizzazione di particolari impianti che dovessero risultare necessari al fini di rendere funzionale la struttura (energia elettrica, telefono, approvvigionamento idrico, impianto di smaltimento dei reflui, impianto di depurazione funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa, ecc.) il concessionario dovrà provvedervi a sua cura e spese facendo eseguire le opere, secondo progettazione da presentarsi prima del rilascio della c.e. per l'edificazione del capannone industriale, alle aziende erogatrici dei servizi;
- ai fini dello smaltimento dei reflui e di eventuali acque rivenienti dall'attività industriale, dovrà

provvedersi secondo le indicazioni che verranno fornite dalle competenti autorità sanitarie in sede di espressione del proprio parere””.

L'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR con nota n. 8408/1° del 17.9.2002, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di OSTUNI ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della C.E., che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento.
- Individuazione, su stralcio aerofotogrammetrico, dell'area d'intervento con indicazioni del tipo di opere di urbanizzazione esistenti nonché previsione di quelle da realizzare, a cura e spese del soggetto destinatario della C.E., con quantificazione di massima dei relativi costi.
- Copia dell'autorizzazione all'attività estrattiva con allegata corografia delle aree autorizzate dal settore Industria Estrattiva della Regione Puglia.
- Idonea documentazione fotografica interessanti le aree contermini alla zona estrattiva in esercizio.
- Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi e direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del citato P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000 (pubblicato sul BUR in data 11/01/2001). Quanto sopra in considerazione che l'area di intervento ricade in ambito territoriale esteso di valore rilevante di tipo "B" del PUTT (con particolare riferimento alle Direttive di Tutela prevista per detto ambito "B" dall'art.3.05 punto 2.2) e pertanto per le opere in progetto è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico da parte della Giunta Regio-

nale, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del citato PUTT.

- Verifica se per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 12 aprile 1966 e L.R. 12 aprile 2001 n.11.
- Verifica se le aree oggetto d'intervento risultano incluse nell'ambito della Zona di Protezione Speciale e dei Siti di Interesse Comunitario, così come disposto con decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000).

Con nota del 2.7.2003 prot. n° 4832/03, acquisita al prot. Regionale n. 7140 del 15.7.2003 il Sindaco ha trasmesso i seguenti atti:

- Tav. 0 - Relazione tecnica;
- Tav. 1 - Planimetrie (scale 1:2000, 1:10000, 5:00);
- Tav. 1-a - Stralcio Planimetria Aerofotogrammetrica ubicazione area di intervento con individuazione delle opere di urbanizzazione (Sc. 1:2000);
- Tav. 1b - Stralcio Planimetria Aerofotogrammetrica previsione di variante al P.R.G. (Sc. 1:2000);
- Tav. 1c - Stralcio foglio di mappa n. 172 p.lle 24-25-40-41-42-263-266 individuazione stralcio particelle interessate da variante urbanistica (Sc. 1:2000);
- Tav. 2 - Piante (Sc. 1:100);
- Tav. 3 - Prospetti e Sezioni (Sc. 1:100);
- 4 - Copia dell'autorizzazione all'attività estrattiva con allegata corografia delle aree autorizzate dal Settore industria Estrattiva della Regione Puglia;
- 5 - Documentazione fotografica interessante le aree contermini alla zona estrattiva in esercizio;
- 6 - Relazione paesaggistica (art. 5,03 delle NTA del PUTT/p);
- 7 - Relazione tecnica per procedura di V.I.A. (D.P.R. 12 aprile 1996 e L.R. n. 11/2001).

Con nota n. 9222/20 del 17.9.03 l'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio riscontrava che la richiesta relazione di compatibilità paesaggistica non risultava del tutto esaustiva ai fini del rilascio del parere paesaggistico in base a quanto previsto dall'art. 5.03 per l'ambito territoriale esteso di

tipo "B" in cui ricade l'intervento proposto. Non risultava altresì predisposto, per la realizzazione dell'insediamento produttivo proposto, lo studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con la definizione delle eventuali opere di mitigazione (punto 3.2). Pertanto si richiedevano ulteriori approfondimenti a riguardo.

In data 4.2.04 con nota n. 31118/2003 il Comune di OSTUNI trasmetteva copia della "Relazione di compatibilità dell'intervento e del mantenimento in esercizio dell'attività estrattiva (art. 3.05 punti 2.2 e 3.2) con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T.)".

Ciò premesso, l'intervento proposto interessa aree tipizzate dal P.R.G. Agente del Comune di OSTUNI come zona "E1" (zona agricola e di riserva); l'area oggetto di intervento è riportata nel catasto del Comune di OSTUNI al Fg.172, con una superficie estesa circa ha 10 (contraddistinta dalle p.lle 24 -quota parte - e 25-40-41-42-263-266, occupate dall'attività estrattiva in c.da Gireco).

L'intervento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto opportunamente verificati d'ufficio:

- superficie dell'area di intervento mq. 100.000,00
- superficie coperta mq. 2.000,00
- volume complessivo mc. 22.000,00
- indice di fabbricabilità fondiario mc./mq. 3,22
- rapporto di copertura % 3914
- altezza massima m. 10,00
- distacco dai confini m. 5,00
- distacco tra edifici m. 10,00
- distanza minima da strada m. 20,00

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un capannone industriale prefabbricato delle dimensioni di m. 100 x 20 ed h max 11 ml. All'interno del capannone è prevista, in posizione baricentrica ed adiacente il lato lungo dello stesso capannone, la struttura per servizi composta da due superfici sovrapposte pari 116,40 mq ciascuna. Il primo livello coincidente con il piano terra adibito a spogliatoi e servizi igienici con docce per le maestranze. Gli spogliatoi sono individuati in due blocchi indipendenti suddivisi dal vano scala cen-

trale per l'accesso al piano ammezzato a quota 3,00 ml. Il piano ammezzato risulta anch'esso suddiviso in due blocchi rispetto al vano scala entrambi destinati ad uffici dotati di servizi igienici indipendenti. La struttura di detti servizi spogliatoi ed uffici è indipendente da quella del capannone che la contiene.

L'attività estrattiva in loc."Masseria Grieco" risulta autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta n.345 del 27.2.1998, e relativamente al trasferimento dalla Soc. Cava Grieco dei F.lli Semeraro e figli s.d.f. alla Soc. Cava Grieco dei F.lli Semeraro e figli s.n.c. giusto Decreto dell'Assessore I.C.A. n.9/Min del 18.2.1998. Le opere infrastrutturali esistenti attualmente sono le seguenti:

- Servizio di fognatura energia elettrica ENEL mediante contatore da 50 Kw, oltre la produzione propria di energia elettrica mediante gruppo elettrogeno (alimentato a gasolio) ubicato in apposito edificio limitrofo alla segheria;
- Servizio di fornitura di linea telefonica TELECOM;
- Impianto di illuminazione all'interno dell'area di cava mediante proiettori;
- Approvvigionamento idrico attraverso emungimento da "falda sotterranea", distribuzione idrica attraverso cisterna "silos" per quanto attiene H capannone della segheria del materiale lapideo; attraverso cisterna interrata (m. 7,00x4,00x5,00) per quanto attiene il sistema di produzione cls; attraverso cisterna interrata (m 3,00x3,00x4,00) per quanto attiene l'edificio per ufficio rifornita con autobotte di acqua potabile prelevata dall'AQP;
- Sistema fognante costituito da fossa IMHOFF interrata con attigua cisterna a tenuta stagna (m. 3,00x3,00x3,00) sia per quanto attiene il capannone segheria che per quanto riguarda l'edificio per ufficio;
- Sistemazione con verde di protezione lungo la parte interna del parapetto di confine sulla strada provinciale con alberi di eucaliptus (impiantati da poco) per la parte di sinistra, e con alberi di pinus pinea (di giovane impianto) lungo la parte di destra guardando dalla strada provinciale;
- Non vi sono strade all'interno dell'area di cava; sono previste sistemazioni carrabili intorno al capannone a farsi secondo la richiesta di accordo di programma.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

- Tav.0 - Relazione tecnica;
- Tav.1 - Planimetrie (scale 1:2000, 1:10000, 5:00);
- Tav.1-a - Stralcio Planimetria Aerofotogrammetrica ubicazione area di intervento con individuazione delle opere di urbanizzazione (Sc. 1:2000);
- Tav.1b - Stralcio Planimetria Aerofotogrammetrica previsione di variante al P.R.G. (Sc. 1:2000);
- Tav.1c - Stralcio foglio di mappa n. 172 p.lle 24-25-40-41-42-263-266 individuazione stralcio particelle interessate da variante urbanistica (Sc. 1:2000);
- Tav.2 - Piante (Sc. 1:100);
- Tav.3 - Prospetti e Sezioni (Sc. 1:100);
- 4 - Copia dell'autorizzazione all'attività estrattiva con allegata corografia delle aree autorizzate dal Settore industria Estrattiva della Regione Puglia;
- 5 - Documentazione fotografica interessante le aree contermini alla zona estrattiva in esercizio;
- 6 - Relazione paesaggistica (art.5.03 delle NTA del PUTT/p);
- 7 - Relazione tecnica per procedura di V.I.A. (D.P.R.12 aprile 1996 e L.R. n. 11/2001).
- Relazione di compatibilità dell'intervento e del mantenimento in esercizio dell'attività estrattiva (art. 3.05 punti 2.2 e 3.2) con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T.).

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di OSTUNI, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento industriale comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 10 unità lavorative;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.), del Comune di OSTUNI dispone di aree con destinazione specifica operante ma insufficienti ovvero non giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto; inoltre l'attività è complementare e strettamente connessa all'estrazione del materiale della cava, e quindi può intendersi quale ampliamento all'attività in essere.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla ditta

Tava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

La variante connessa all'Accordo di Programma comporta la ritipizzazione delle aree da zona "E1" (zona agricola e di riserva) a zona industriale, con indici e parametri urbanistico-edilizi come da progetto; la stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico, attesa la complementarità dell'intervento proposto alla attività di cava, in area la cui destinazione d'uso risulta già individuata dalla stessa esistente attività.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della ditta richiedente la sottoscrizione dell'A. di P., di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di U.P. e U.S., nella misura dovuta per legge;
- 2) Obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione a completamento di quelle esistenti, che dovessero rendersi necessarie con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 3) Individuazione delle aree a standards urbanistici di cui all'art. 5 p.to 2 del D.M. 1444/68 da cedere all'A.C. nella misura del 10% della superficie totale;
- 4) Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq i per ogni 10 mc di nuova costruzione (L. 122/89);
- 5) L'intervento deve ottemperare a tutti i dettati normativi in materia sanitaria di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o ambientale;
- 6) Prima del rilascio del Permesso di Costruire il richiedente dovrà prestare formale garanzia in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività produttiva. Tale garanzia, da prestarsi anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel

piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri di urbanizzazione;

- 7) In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di U.P., la stessa garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata presentata e, anche in mancanza del nulla osta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito territoriale esteso di valore rilevante "B" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT.

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "B" prevedono: conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio.

A seguito di richiesta del 17.9.2003 di integrazione degli atti da parte dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - con nota n. 9222/20 del SUR, è pervenuto tramite il Comune (nota n. 31118/03 del 4.2.04) la "Relazione di compatibilità dell'intervento e del mantenimento in esercizio dell'attività estrattiva (art.3.05 punti 2.2 e 3.2) con il PUTT/P" da cui si evincono in particolare le seguenti situazioni:

Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:

L'area di intervento, non risulta interessata direttamente da particolari "emergenze geologiche" ovvero da elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili e/o di riconosciuto valore scientifico; né l'area appare interessata da fenomeni di dissesto geologico o dalla presenza di particolari condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico.

L'area d'intervento è stata variata nel suo assetto morfologico dall'attività estrattiva in esercizio già da 12 anni, regolarmente autorizzata, in base alla previgente legislazione e nel rispetto delle norme

ambientali; inoltre la società ad oggi risulta in possesso delle autorizzazioni per il proseguimento dell'attività fino al 27.2.2009 (Decreto dell'Assessore n. 09/Min. del 18.02.1998 - Notifica Decreto del Dirigente n. 00006 del 09.10.1998).

Per quanto attiene poi alla presenza di "emergenze morfologiche", cioè di siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine, e lame, coste marine e lacuali e/o di altre forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico, sull'area di intervento non si rileva la presenza di alcuno dei predetti elementi di pregio, né l'area appare direttamente interessata dalla presenza di versanti e/o crinali ovvero da elementi caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico o da forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico.

Non si può disconoscere che lo sfruttamento dell'area ai fini estrattivi ha portato nel tempo ad una trasformazione geomorfologica del territorio.

Inoltre, la parte dell'area interessata dall'intervento produttivo, nel contesto ambientale di riferimento, all'interno dell'area di cava non provocherà nessuna modifica sostanziale all'attuale sistema morfologico del territorio, in ogni caso le parti edificate avranno un'altezza contenuta di 10 m massimo e le superfici libere a ridosso dei fabbricati saranno sistemate a verde con piantumazione autotona a medio ed alto fusto al fine di schermare visivamente i volumi di progetto e sarà addensata la barriera frangivento che limita l'area di proprietà dalla strada.

Per quanto attiene in particolare alla presenza di "emergenze idrogeologiche ovvero di siti interessati dalla presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, foci ed invasi naturali e/o artificiali, gravine, zone umide, paludi, canali, ecc., sull'area d'intervento non si rileva la presenza di alcuna delle predette emergenze, né l'area risulta interessata dalla presenza di qualsiasi forma di idrografia superficiale.

Va specificato, che l'area d'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n° 3267 e R.D. 16/05/1926 n° 1126). Detto vincolo in genere viene apposto per evitare la denudazione, la perdita di stabilità, o per evitare significative modificazioni del regime delle acque.

Nel caso in specie si precisa che il terreno oggetto d'intervento oggi si presenta alquanto pia-

neggiante e comunque abbastanza stabile, e con diffusa presenza di roccia calcarea in affioramento.

Ciò stante non si rilevano problemi particolari dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, considerate anche le contenute volumetrie previste in progetto in relazione all'area interessata dall'intervento, né tanto meno il mantenimento in esercizio dell'attività avrà ripercussioni sul sistema idrogeologico in quanto nel tempo non si sono riscontrati problemi legati alla denudazione, alla perdita di stabilità del terreno e non ci sono stati problemi legati alla modifica del regime delle acque in quanto il territorio risulta abbastanza regimentato.

Sistema copertura botanico - vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica:

Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale" l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze".

Per quanto attiene agli "accrescitori" del potenziale paesistico del sito l'area d'intervento non ricade in ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione, né in ambiti territoriali interessati da processi potenziali di interesse botanico-vegetazionale di livello rilevante e/o eccezionale.

Inoltre, l'area d'intervento non è interessata dalla presenza di bosco, foresta, selva, macchia, parchi, associazioni vegetali rare e/o ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico, siti naturalistici e/o biotipi di particolare interesse.

L'area d'intervento non rientra nelle zone di riserva dell'Amministrazione Statale, né in parchi regionali e/o comunali ovvero in aree dove giuridicamente risulta a tutt'oggi istituito un regime di tutela di "area protetta" di cui alla L.R. n. 19/97.

L'area non risulta interessare alcuna "zona umida". e con riferimento alle aree naturali protette di cui alla L.R. n° 10/84 l'ambito oggetto d'intervento non presenta aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

Nell'area interessata non sono stati segnalati particolari beni storico-colturali, grotte etc. e non risultano presenti usi civici.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere

paesaggistico" previsto dall'art.5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un miglior inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Sia mitigata la zona d'intervento con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva;
- Per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, inoltre, verranno utilizzati, quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona (colori tenuti della gamma delle terre).

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente rispettivamente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona "E1" (zona agricola e di riserva) a zona industriale, sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico-edilizi rivenienti dal progetto in atti. L'A. di P. così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Pro-

gramma richiesto dal Sindaco del Comune di OSTUNI.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art. 2 - 2° comma della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della citata l.r. 3/04.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'U.O. e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Subordinatamente ai preventivi adempimenti di competenza dell'Ufficio Minerario Regionale,

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R.19.12.94 n.34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di OSTUNI per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente da parte della Ditta “Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.”, di un capannone industriale all'interno della cava Grieco, nell'ambito del territorio comunale di OSTUNI;
- **DI RILASCIARE** il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi. l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso di costruire;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di OSTUNI rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Domenico TANZARELLA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere industriale nel Comune di OSTUNI da parte della Ditta “Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.”.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." legalmente rappresentata dai soci sigg. Semeraro Cosimo e Grieco Antonio, ha in programma la realizzazione, in c.da Grieco nel territorio del Comune di OSTUNI, di un capannone all'interno della cava Grieco per attività produttiva a carattere industriale;
- b) che, la ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione;
- c) che, in assenza di aree sufficienti e/o giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di OSTUNI ha richiesto, con istanza in data 19.10.2001, al Pre-

sidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n.34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere industriale da parte della ditta con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di OSTUNI:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di OSTUNI non dispone di aree sufficienti e/o giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.", e pertanto è stata individuata apposita area della superficie di mq. 100.000. con destinazione "E1 - agricola e di riserva" del P.R.G. vigente, destinata ad attività estrattiva.
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di OSTUNI al foglio n° 172 L'intervento è ubicato in loc. "Masseria Grieco" nella zona in cui avviene l'attività estrattiva (giusta autorizzazione con D.P.G.R. n. 345 del 27.2.1989) riportata nel catasto del Comune di Ostuni al fg. 172, p.lle 24-25-40-41-42-263-266 estesa circa ha. 10;
- c) che la ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo a carattere industriale e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità.

VISTA

la deliberazione n..... del..... con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di OSTUNI ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di OSTUNI, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune DI OSTUNI con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." di impianto produttivo a carattere industriale in variante allo strumento urbanistico generale vigente.
Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. del
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. del
- 4) La ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il COMUNE DI OSTUNI e la ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c." diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
- b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
- c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento del nuovi livelli occupazionali (n. 10 addetti a regime) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di OSTUNI ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente del Comune di OSTUNI. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di OSTUNI, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immedia-

tamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.

- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.", il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di OSTUNI, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un col-

legio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica, o suo delegato e dal Sindaco del Comune di OSTUNI.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Ostuni
Avv. Domenico Tanzarella

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1879

Vieste (Fg) LL.RR. 34/94 – 8/98. Accordo di Programma per realizzazione complesso turistico-alberghiero in loc. S. Andrea. Ditta: Falcone Antonio ed altri.

Assente L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994 n. 34 “Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore turistico ed alberghiero” così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di

complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistiche e/o alberghiere".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di VIESTE, sulla scorta anche di quanto deliberato in merito dal Consiglio Comunale con atto n. 38 del 30/03/2000 avente ad oggetto "L.R. n. 8/98 - Linee Guida ed indirizzi al Sindaco per la proposizione alla Regione Puglia di Accordi di Programma" ha richiesto, con nota n. 7140 del 26/07/2001, al Presidente della GR la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte della Ditta "FALCONE Antonio ed altri" di un complesso turistico-alberghiero, nell'ambito del territorio comunale, su aree tipizzate dal vigente P.R.G. "zona turistica CT" (in minima parte) e in gran parte zona agricola normale E1 al fg.11 p.lle n.ri 375-376-243-225 del Comune di VIESTE.

Nel predetto atto n.38/01 il Consiglio Comunale, ha deliberato, tra l'altro, testualmente quanto di seguito si riporta:

- di approvare i seguenti criteri generali in forza dei quali il Sindaco, espletate le formalità della procedura prescritta dalla L.R. 08/98 e dalle relative linee guida Regionali, provvederà alla proposta di accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 08.06.90 n. 142, da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale per gli interventi disciplinati dalla L.R. 28.01.98 n. 08.

A - Interventi nel settore alberghiero e turistico complementare

Sono consentiti sia nelle zone tipizzate per attività turistiche prive di strumenti attuativi che fuori di tali zone: In tali zone sono consentite strutture alberghiere e per il turismo congressuale, per il turismo termale o di benessere, per l'ecoturismo, per l'agriturismo, nonché per il turismo religioso e per il

turismo sociale-sportivo-convittuale-scolastico, nonché la riqualificazione, la riconversione e la ristrutturazione delle strutture turistiche ricettive extralberghiere, secondo i parametri di cui alle delibere Consiliari nr. 42/98 e 46/98 e n. 10/99.

Tutte le strutture alberghiere devono essere dotate di attrezzature complementari per lo svago e lo sport e rispondere ai requisiti previsti dalla L.R. 11/99. Sono inoltre consentite strutture non ricettive ma complementari al turismo (parchi divertimento, discoteche, centri congresso, centri di aggregazione giovanile, di sperimentazione teatrale e cinematografia, acquari, osservatori di scienze naturali e di astronomia, centri visita, centri commerciali, centri polisportivi, ippodromi, campi da golf, aereoscali, ecc.).

Per tali interventi si prescrive quanto segue:

- a) nella fascia compresa entro i 500 mt con esclusione della edificazione nella fascia del 300 mt dal confine del Demanio Marittimo si dovranno usare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - superficie territoriale minima d'intervento $St = 1,5 \text{ Ha}$;
 - indice di fabbricabilità territoriale $0,40 \text{ mc/mq}$;
 - Indice di utilizzazione territoriale espresso come rapporto fra superficie massima coperta costruibile e superficie territoriale $ut = 0,10$;
 - per gli ampliamenti di Alberghi esistenti, regolarmente autorizzati, per gli interventi nel centro abitato e per le riqualificazioni urbanistiche di aree produttive dismesse parzialmente edificate è possibile utilizzare l'indice max di fabbricabilità territoriale $0,80 \text{ mc/mq}$ e $UT = 0,20$;
 - Altezza Massima $H = 7,00 \text{ mt}$. Per $UT = 0,10$;
 - $H =$ altezza d'edifici circostanti per $UT = 0,20$
 - Indice di visuale libera $VI = 1$
 - Distanza fra pareti di edifici antistanti minimo 10 mt .
- b) nelle zone comprese oltre i 500 mt. dal con-

fine del demanio marittimo si dovranno usare i seguenti indici e parametri edilizi:

- Superficie territoriale minima d'intervento $st = 1,5 \text{ Ha}$;
- Indice di fabbricabilità territoriale $0,50 \text{ mc/mq.}$;
- Indice di utilizzazione territoriale $ut = 0,10$;
- Altezza massima $H = 11,50 \text{ mt.}$;
- Indice di visuale libera $VI = 1$;
- Distanza fra pareti di edifici antistanti, minimo 10 mt.

Per le aree intercluse dalla presenza di attività turistiche esistenti, o altri insediamenti l'area minima d'intervento quella esistente.””

L'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR con nota n.7251/2° del 26.7.2001, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di VIESTE ed al soggetto proponente di integrare gli atti trasmessi con la documentazione di seguito riportata:

- Istanza al Sindaco, prodotta dal soggetto destinatario della C.E., che manifesti la disponibilità dell'imprenditore ad attivare immediatamente, previa presentazione di idonea e formale garanzia, livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti ed a mantenere detti livelli, nonché la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.
- Titoli di proprietà e certificazione catastale delle aree oggetto d'intervento.
- Idonea documentazione di verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto in relazione agli indirizzi direttive di tutela e prescrizioni di base delle N.T.A. del citato P.U.T.T./Paesaggio approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15.12.2000 (pubblicato sul BUR in data 11.1.2001). Quanto sopra in considerazione che l'intervento ricade in Ambito territoriale esteso, di tipo "D" del PUTT/P e, quindi, per l'approvazione della richiesta variante è necessario il rilascio del preventivo parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 del citato PUTT/Paesaggio.

- Rilevato che per l'intervento in progetto, in considerazione della tipologia e dell'entità dello stesso, ricorrono i presupposti di assoggettabilità alle procedure di verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e L.R. 12 aprile 2001 n. 11, si reputa necessario che preliminarmente all'approvazione dell'Accordo di Programma a mezzo di apposito Decreto del Presidente della giunta Regionale (che sancisce l'efficacia giuridica della variante urbanistica connessa allo stesso Accordo di Programma), sia attivata nonché conclusa con esito positivo la citata procedura di verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale.

- Dichiarazione del dirigente dell'U.T.C.:
 - che attesti la coerenza del contenuti dell'Accordo di Programma con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000;
 - che attesti, per il caso in specie, il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98 ovvero l'inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto (o che sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione urbanistica);
 - che attesti che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente risulti sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
 - che identifichi, in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico generale vigente, rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'assenza di contrasto dell'intervento a farsi con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione di opere pubbliche;
 - che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché la necessità o meno di previsione di un potenziamento delle stesse in rap-

porto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;

- che attesti la presenza o meno, nell'area d'intervento di vincoli di varia natura (paesaggistico, archeologico, usi civici, idrogeologico, storico, naturalistico, ecc.) ed in particolare la non sussistenza delle condizioni di immutabilità assoluta, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente, ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT/Paesaggio;
- che attesti che il piano occupazionale, presentato dalla ditta proponente, risulti idoneo ed il piano economico finanziario risulti coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1248 del 10.10.2000;
- che attesti che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultino conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle richiamate direttive della G.R.

Con una serie di note, ultima delle quali datata 18.9.2003 prot. n° 222/Urb, il responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di VIESTE ha prodotto integrazioni agli atti già trasmessi con la nota sindacale n. 7140 del 22.5.00, nonché ulteriori elementi di valutazione che testualmente di seguito si riportano:

- “- Istanza al sindaco prodotta, conformemente al modello approvato con delibera di G.R. n. 1284/2000, che manifesta la disponibilità della Ditta richiedente ad attivare immediatamente, previa presentazione di formale garanzia, livelli occupazionali minimi previsti per legge, per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva;
- Titoli di proprietà e certificati catastali dell'area oggetto d'intervento;
 - Verifica degli standards urbanistici ex art. 5 - punto 2 - del D.M. 2.4.68 n° 1444 e relativa relazione integrativa;
 - Attestazione del Dirigente dell'U.T.C. comprendente anche la compatibilità con il PUTT vigente””.

In particolare alla nota comunale n. 10487 del 5.7.2002 sono allegate le attestazioni in ordine all'intervento programmato, espresse in data

4.7.2002 dal Dirigente del Settore Tecnico che testualmente di seguito si riportano:

“”IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di sottoscrizione di A. di P. avanzata dalla ditta “FALCONE Antonio ed altri” prot. 6312 del 17.4.1998 e la relativa documentazione tecnico-grafica;

Vista la documentazione tecnica integrativa;

Viste le dichiarazioni prodotte dai progettisti;

Fatto salvo quanto altro potrà emergere dall'istruttoria regionale di cui al p.to 5 delle direttive approvate con delibera di G.R. n. 1284/2000

ATTESTA

- 1) La coerenza dei contenuti dell'A. di P. di che trattasi con le direttive emanate dalla G.R. con deliberazione n. 1284 del 10.10.2000;
- 2) Il ricorrere dei presupposti giuridici di cui alle LL.RR. 34/94 e 8/98, ovvero la inesistenza, all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento di progetto;
- 3) Che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta proponente, risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico vigente; che la stessa identifica in maniera specifica, le modificazioni alla zonizzazione ed ai parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico vigente rivenienti dalla realizzazione delle opere in progetto;
- 4) L'assenza di contrasto dell'intervento con i criteri informativi generali dello strumento urbanistico vigente e/o con la previsione delle opere pubbliche;

- 5) Che nell'area d'intervento non sono presenti opere di urbanizzazione primarie ma che è previsto un potenziamento delle stesse trattandosi di zona ricadente nella immediata periferia dell'abitato;
- 6) Che l'area d'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e non sussistono condizioni di immodificabilità assoluta;
- 7) Che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è coerente con le direttive emanate dalla G.R., con deliberazione ri. 1248/2000;
- 8) Che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente risultano conformi alle disposizioni della l.r. 8/98 e alle direttive richiamate dalla G.R.””.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari è stato rilasciato parere favorevole dall'ASL FG/1 il 14.8.2001 prot. 891.

In ordine al parere dell'Ufficio del Genio Civile, richiesto dal Comune in data 3.11.1999 anteriormente alla nota propositiva di A. di P. (prot. n. 7140 del 22.5.2000), lo stesso Ufficio il 23.12.1999 con nota prot. 23896 si è espresso favorevolmente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74 fermo restando ulteriori indagini geologiche e geotecniche in corrispondenza di ogni singolo intervento da allegare, prima dell'inizio dei lavori, alla richiesta di attestato di deposito degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 27/85.

Successivamente, il Servizio Urbanistica del Comune di Vieste, con nota prot. n. 222/Urb. del 18.9.2003 ha trasmesso unitamente agli atti integrativi richiesti dal S.U.R. la Relazione geologica che, appare rispondente alle richieste dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia, restando competente quest'ultimo ad esprimersi in modo definitivo nel merito della questione e ciò prima della definizione del procedimento dell'A. di P.

Ciò premesso, l'intervento proposto ha una superficie di circa 29.603 mq. è riportata nel catasto del Comune di VIESTE al fg. 11, p.lle n.ri 375-376-243-225, in loc. "S. Andrea" a nord-Ovest del terri-

torio comunale, in una vallata di sparuti alberi di ulivo incolti, tra le contrade Chiesola e S. Andrea, a circa 700 m. dal mare ed a circa 1 km. dal centro abitato. L'intervento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto:

- superficie fondiaria	mq.	29.603,00
- superficie in progetto	mq	4.027,00
- parcheggio privato	mq.	2.700,00
- superficie coperta	mq.	2.302,00
- volume	mc.	12.092,00
- aree libere per attività collettive e ricreative	mq.	3.000,00
- indice di fabbricabilità fondiario	mc./mq.	0,40
- rapporto di copertura	%	7,35
- numero max piani	n°	2
- distacco dai confini minimo	m.	6,00
- distacco tra edifici	m.	10,00
- altezza massima di ogni fabbricato	m.	6,00

L'impostazione architettonica-distributiva del complesso è così articolata:

- Un HOTEL (fabbricato A) di prima categoria (superiore a tre stelle) con funzionamento tutto l'anno con 33 camere e posti letto da 33 a 66. L'edificio si sviluppa su due piani; in particolare al piano terra sono ubicati la reception con relativi uffici di gestione, la sala ristorante con cucina e annessi servizi. Mentre sulle due ali sono ubicate n°12 camere per ospiti. Al 1° piano trovano collocazione le restanti 21 camere per ospiti.
- RESIDENCE (fabbricati B) sono costituiti da n° 6 corpi di fabbrica, ciascuno costituito da n° 10 unità abitative turistiche a due e tre vani del tipo a schiera, articolate su due piani a gradonate e dotate di servizio autonomo di cucina, che potranno ospitare le famiglie con esigenze fino a 4 posti letto. La superficie lorda di ciascuna unità è di mq. 41,00 circa. Le unità abitative complessive sono 60 con capacità da 60 a 120 posti letto.
- Infine, verso valle nella parte con minore declivio, nel cortile dell'edificio alberghiero, è stata sistemata una piscina, di modeste dimensioni ed una piccola vasca circolare per idromassaggi e fisioterapie e giochi all'aperto.
- Tutte le aree residue verranno attrezzate a verde, integrate da essenze arboree ed arbustive, con i

medesimi caratteri della flora del posto.

- L'impatto a terra dei manufatti è molto modesto rispetto all'area asservita di mq. 29.603, con un rapporto massimo di copertura che non supera 8% e non presenta pregiudizio e impatto dei valori paesaggistici.
- L'altezza dei manufatti, non superiore a m. 6,00, è molto contenuta e non supera l'altezza delle alberature esistenti né quella degli edifici contermini esistenti ubicati sulla sommità del versante.

L'impostazione architettonica di tutti gli edifici terrazzati con aggetti, terrazzi e portici annessi è stata coordinata per tutte le costruzioni, con l'utilizzo di tecnologie e materiali (legno e pietra) tipiche dell'architettura agreste. Tale coordinamento verrà esteso anche alla sistemazione degli spazi aperti, al verde di arredo, alle pavimentazioni, alle recinzioni ed ai materiali per le finiture esterne delle parti edificate. Le strutture si presentano terrazzate a gradoni sul versante collinare in modo da assecondare l'andamento orografico del territorio, disponendosi quanto più possibile lungo la curva di livello, al fine di evitare al massimo interventi di sbancamento deturpanti lungo il lato maggiore, limitando quelli trasversali a minima compensazione.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

- Tav. 1 - Corografia - Stralcio dal P.R.G. (Sc. 1:25000/5000);
- Tav. 2 - Rilievo aerofotogrammetrico (Sc. 1:2000.);
- Tav. 3 - Planimetria catastale (Sc. 1:2000);
- Tav. 4 - Planimetria generale su piano quotato - Profili altimetrici (Sc. 1:500/100);
- Tav. 5 - Planimetria generale - Viabilità e Parcheggi (Sc. 1:500/200);
- Tav. 6 - Planimetria generale - Schema impianto idrico e fognante (Sc. 1:500);
- Tav. 7 - Planimetria generale - Schema impianto di illuminazione (Sc. 1:500/200/25);
- Tav. 8 - Fabbricato A - Hotel - Pianta- Sezioni - Prospetti (Sc. 1:100);
- Tav. 9 - Fabbricato B - Residence - Pianta - Sezioni -Prospetti (Sc. 1:100);

- Tav.10 - Attrezzature ed impianti sportivi - Pianta - Sezioni (Sc.1:50/20);
- Tav.11 - Particolari delle opere - Strade e Parcheggi - Elementi di arredo (Sc. 1:100);
- Tav.12 - Particolari delle opere eliminazione delle barriere architettoniche (Sc. 100/25/20/5);
- Tav. A - Relazione illustrativa - Norme - relazione finanziaria;
- Tav. B - Documentazione fotografica;
- Tav. C - Relazione economico aziendale del l'investimento;
- Tav. D - Relazione di inquadramento del P.U.T.T./P.;
- Tav. E - Relazione geologica;
- Tav. F - Bozza di convenzione;
- Tav. G - Titolo di proprietà - Procure speciali.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di VIESTE, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento turistico alberghiero comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 12 unità lavorative;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.), del Comune di VIESTE non dispone di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di VIESTE si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in area che pur avendo destinazione turistica (CT), allo stato non è regolamentata da una strumentazione urbanistica attuativa e come tale non è giuridicamente efficace.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente per quanto attiene agli indici e parametri previsti dalle N.T.A. di P.R.G., al superamento del vincolo procedimentale (gli interventi nella zona CT sono subordinati alla preventiva redazione ed approvazione di idonea strumentazione esecutiva P.P. o P.L.) e alla ritipizzazione di area agricola E1, e, pertanto, l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5 comma - della L.s. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente,

dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R.

La stessa variante risulta ammissibile e ciò in relazione alla ritipizzazione della zona agricola interessata alla localizzazione dell'area nell'ambito della maglia di P.R.G. che non pregiudica la pianificazione di 2° livello prevista dal P.R.G. per la zona turistica "CT" nonché agli indici e parametri urbanistico-edilizi congruenti con l'impianto produttivo proposto secondo gli indirizzi dettati dall'Amm.ne Comunale.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere reperita, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie pari al 10% di quella totale del lotto, da cedere gratuitamente al Comune di VIESTE;
- 2) Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.e, comunque, non inferiore alla quantità indicata negli atti progettuali;
- 4) Perimetralmente alle aree interessate, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori dell'intervento proposto;
- 5) Obbligo da parte della ditta "FALCONE Antonio ed altri" di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera, nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio del l'insediamento;
- 6) Obbligo, da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974 n.64, e del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il nulla-osta definitivo dell'Ufficio del Genio Civile di Bari;
- 7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (12 addetti a regime) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'insediamento turistico-alberghiero. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza medesima;
- 8) Rispetto delle norme e disposizioni della l.r. n. 11/99;
- 9) Inalienabilità delle singole unità immobiliari costituenti il complesso turistico-alberghiero ad realizzarsi;
- 10) Nella fase di realizzazione del complesso turistico-alberghiero gli edifici dovranno posizionarsi assecondando la morfologia del terreno, si da evitare sbancamenti.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in zona con vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 (Delibera di G.R.n.917 del

16.2.87) ed in ambito territoriale esteso di valore relativo "D" - con prescrizione vincolistica preesistente- del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 -punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, nonché al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia di Bari.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica dagli atti del PUTT, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: valore distinguibile di tipo "D".

Gli indirizzi di tutela per l'ambito "D" prevedono: valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.

In merito, con nota n. 222/Urb. del 18.9.2003, il Servizio Urbanistica del Comune di VIESTE ha trasmesso la Relazione di inquadramento del PUTT/P da cui si evincono le seguenti situazioni:

Il progetto ricade in area quasi alla periferia dell'abitato e si inserisce in un tessuto urbanistico già antropizzato circondato da edifici ed aree ad alta densità edilizia, abitative e turistiche sorte lungo il contorno delle due strade comunali di Papagno a nord e della Chiesiola a sud, fino a scendere a valle con insediamenti abitativi e turistici sul Lungomare Europa.

Esso si pone in una vallata ampia e in debole pendenza a quote comprese tra 30 e 70 metri s.l.m., in un contesto paesistico non di pregio.

La soluzione progettuale proposta prevede uno sviluppo pianovolumetrico di tipo estensivo con la edificazione di più corpi di fabbrica, con un modesto sviluppo in altezza, terrazzati a gradoni sul versante collinare, disposti quanto più possibile, lungo le curve di livello, in modo da assecondare l'andamento orografico del territorio e garantire ampie visuali panoramiche.

Dalla relazione di compatibilità paesaggistica si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico di

insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

L'area su cui si colloca la proposta progettuale è inserita in una ampia vallata a quote comprese tra 30 e 70 metri s.l.m.; in affioramento si riconoscono depositi carbonatici ascrivibili alla formazione dei Calcari a Nummuliti di Peschici che non presentano alcun segno di erosione né fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale.

Pertanto l'attuale equilibrio geomorfologico ed idrogeologico, a seguito dell'intervento da realizzare, non subirà significative modifiche, né si prospettano variazioni alla qualità delle acque di falda.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** il territorio oggetto dell'intervento si trova in stato di degrado, dovuto all'abbandono delle pratiche agrarie manutentive. Infatti, l'area interessata dal progetto da tempo non è più adibita ad uso agricolo e non presenta comunque, caratteristiche vegetazionali di pregio o quanto meno di particolare rilevanza.

Il progetto prevede l'edificazione di manufatti a sviluppo verticale contenuto e con volumi distribuiti all'interno dell'area secondo i criteri di una composizione architettonica mirante a garantire ampie visuali panoramiche libere.

Per garantire un ottimale inserimento nel contesto paesaggistico saranno utilizzati, quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona. Inoltre saranno realizzati pergolati sulle superfici terrazzate e giardini pensili a copertura dei tetti con uno strato di terreno vegetale. Infine, i viali e le aree verdi saranno oggetto di piantumazione con specie vegetali autoctone e alberature tipiche della zona garganica al fine di favorire l'inserimento delle nuove opere nel paesaggio.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** è opportuno specificare che sull'area di non permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (assenza di uso civico), né si evidenziano i segni relativi all'urbanizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione, masserie, manufatti di valore storico-testimoniale)

comunque presenti in maniera diffusa nell'Ambito Territoriale Esteso di riferimento.

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un miglior inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano preservati il più possibile gli elementi che costituiscono i segni della stratificazione storica delle tecniche di conduzione agricola del luogo e pertanto meritevoli di tutela. Le recinzioni ed i muri di contenimento a farsi dovranno essere realizzati in analogia formale e materica con i muretti a secco esistenti.
- Gli alberi di pregio esistenti (olivi di carattere anche secolare) siano preservati e/o reimpiantati, nonché implementati con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva; siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.
- Per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, inoltre, verranno utilizzati, quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona (colori tenuti della gamma delle terre).

Le aree interessate dal complesso turistico-alberghiero risultano incluse nella "zona 2" del Parco Nazionale del Gargano e come tale assoggettate alle procedure del D.P.R. 5.6.1995.

In relazione all'inclusione delle aree oggetto d'intervento nel Parco Nazionale del Gargano è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gargano del parere previsto dalla vigente legislazione in materia.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'inter-

vento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento è ricompresa nei SIC, mentre non risulta ricompresa nei ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A.di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge;

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di VIESTE.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n° 1284 del 10.10.2000.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art. 2 - 2° comma - della l.r. n. 3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della citata l.r. 3/04.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto e).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI

ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal responsabile dell'U.O. e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94 n. 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di VIESTE per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte della Ditta "FALCONE Antonio ed altri.", di un complesso turistico-alberghiero in loc. "S. Andrea" nel territorio Comunale di VIESTE;
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di VIESTE rappresentato dal Sindaco pro-tempore ori. Domenicantonio SPINA DIANA in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere turistico ed alberghiero nel Comune di VIESTE da parte della Ditta "FALCONE Antonio ed altri".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, e della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la Ditta "FALCONE Antonio ed altri". ha in programma la realizzazione, in loc. S. Andrea nel territorio del Comune di VIESTE, di un

- impianto produttivo a carattere turistico alberghiero;
- b) che, la ditta "FALCONE Antonio ed altri" sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione;
- c) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di VIESTE ha richiesto, con istanza in data 22.5.2000, successivamente integrata in data 18.9.2003, ai Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi a carattere turistico-alberghiero da parte della ditta con reperimento di area idonea, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco Comune di VIESTE:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di VIESTE pur disponendo di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (turistico-alberghiera) le stesse non risultano giuridicamente efficaci e, pertanto, è necessario procedere alla variante dello strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione parziale dell'area e di consentire l'intervento diretto invece del ricorso al preventivo strumento urbanistico con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di VIESTE al foglio n° 11 p.lle 375-376-243-225 per una superficie territoriale di 29.603 mq. L'intervento è ubicato in loc. "S. Andrea" a Nord-Ovest del territorio comunale, in una vallata di sparuti alberi di ulivo incolti, tra le contrade Chiesola e S. Andrea, a circa 700 m. dal mare ed a circa 1 Km. dal centro abitato, caratterizzata da un tessuto urbanistico già antropizzato lungo il contorno delle due strade comunali di Papagno a nord e della Chiesola a sud, fino a scendere a valle con insediamenti abitativi e turistici sul Lungomare Europa.
- c) che le aree e le opere progettate risultano rientrare nell'ambito della Zona "2" del Parco

Nazionale del Gargano e, pertanto, si prescrive, prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, l'acquisizione del parere favorevole previsto dalla vigente legislazione in materia.

Parimenti dagli elaborati del PUTT, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "D". Resta pertanto inteso che l'intervento è subordinato, in fase attuativa, ad autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio;

- d) che la ditta "FALCONE Antonio ed altri" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo a carattere turistico alberghiero e ha assicurato l'occupazione a regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 12 unità.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di VIESTE ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "FALCONE Antonio ed altri".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di VIESTE, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, la Regione Puglia e il Comune di VIESTE con la sottoscrizione del

presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza realizzazione da parte della ditta "FALCONE Antonio ed altri" di impianto produttivo a carattere turistico- alberghiero in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ___ del _____;

- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 11444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ___ del _____;
- 4) La ditta "FALCONE Antonio ed altri" dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti;
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di VIESTE e la ditta "FALCONE Antonio ed altri" diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) il divieto per la ditta "FALCONE Antonio ed altri" di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 12 addetti a regime) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione

bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al permesso di costruire delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di VIESTE ratificherà il presente Accordo di Programma;

- e) inalienabilità delle singole unità immobiliari costituenti il complesso turistico-residenziale a realizzarsi.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.Lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali adottato ed attuativi del Comune di VIESTE. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di VIESTE, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento

riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "FALCONE Antonio ed altri", il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di VIESTE, provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di VIESTE.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tri-

bunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Vieste
On. Domenicantonio Spina Diana

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2004, n. 1887

D.G.R. n. 1495/04 e D.G.R. 1611/04 – Azioni promozionali a favore del comparto ortofrutticolo – uva da mensa.

L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, dott. Nicola Marmo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Agriturismo - Attività Promozionali dei prodotti agroalimentari tipici regionali - Fiere" confennata dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1495 del 14/10/04 "Dichiarazione dello stato di crisi per la commercializzazione delle uve da vino e delle uve da mensa" ha previsto, tra l'altro, di intraprendere ulteriori iniziative promozionali (mediante eventi da organizzare in Italia ed all'estero) per incentivare il consumo dell'uva da tavola.

Il Consiglio Regionale nel corso della seduta del 21/09/04 ha votato uno specifico ordine del giorno sullo stato di grave crisi del settore. Di tale situazione, con lettera del Presidente della Giunta Regionale, è stato interessato il Ministro delle Politiche Agricole, per l'emanazione del decreto di declaratoria degli eventi avversi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Quest'ultima, a sua volta, ha votato un documento di sollecitazione al Governo al fine di prevedere ogni utile intervento atto a sostenere le imprese agricole che, a causa della crisi di mercato, non stanno realizzando prezzi del prodotto sufficienti a coprire i costi di produzione.

L'azione svolta ha determinato la predisposizione di uno schema di decreto legge che è stato sottoposto anche alla valutazione delle Organizza-

zioni Professionali di categoria in un incontro con il Ministro tenutosi il 9/11 u.s.

Il provvedimento in itinere prevede sostanzialmente l'allocazione di 91 milioni di euro destinati ad interventi di mercato per il ritiro di parte delle produzioni eccedentarie e interventi compensativi a favore delle imprese per la sospensione e la rateizzazione del pagamento dei contributi unificati e la sospensione, il rinvio e la rateizzazione delle passività delle imprese agricole interessate.

Da parte della Regione, invece, la Giunta nella seduta del 28/10/04 ha adottato la deliberazione n. 1611 con la quale sono state approvate alcune iniziative promozionali a favore dei produttori agricoli pugliesi fra cui una specifica iniziativa a favore dell'uva da tavola pugliese.

A seguito di specifici incontri con i rappresentanti di categoria, delle Associazioni dei produttori e dei rappresentanti della Distribuzione Organizzata, è stato stilato un accordo, alla presenza dell'Assessore all'Agricoltura, dott. Nino Marmo, e dell'Assessore alle Attività Industriali, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva, Energia, dott. Pietro Lospinuso, atto a garantire il prezzo di conferimento ai produttori, al netto delle spese di confezionamento, del prodotto di 1ª categoria "uva Italia".

L'iniziativa principale n'guarda la commercializzazione del prodotto "uva d'Italia" attraverso i diversi esercizi commerciali regionali ed extraregionali della Distribuzione Organizzata (Ipercop, Auchan, Carrefour, etc.) che metteranno in risalto il marchio "Prodotti di Puglia".

Quest'azione, insieme con altre iniziative minori, sempre mirate alla commercializzazione del prodotto, sarà realizzata per 20 giorni consecutivi a partire dall'8 novembre c.a. e vedrà la partecipazione finanziaria della Regione sulla base di una proposta presentata dall'Associazione dei Produttori (APEO), acquisita agli atti con prot. n. 28/15032 del 3/11/04, relativa all'organizzazione e la gestione degli aspetti logistici dell'azione promozionale stimando un costo presuntivo di Euro 400.000,00.

L'Associazione dei Produttori (APEO) è un'associazione senza fini di lucro che, fra l'altro, ha partecipato agli incontri ed alla stesura dell'accordo in rappresentanza della categoria dei produttori.

Le risorse residue potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori iniziative a favore dei prodotti agricoli pugliesi che evidenziano situazioni di crisi di mercato.

Tanto premesso,

VISTA la L.R. n. 48 del 28/05/75 ed in particolare l'art. 6 che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale ed estero al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali;

VISTA la legge 7/8/90, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la DCR n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;

VISTA la D.G.R. n. 741/03 che ha determinato criteri e modalità per la concessione di contributi a favore degli aventi diritto per la realizzazione di progetti di promozione economica del settore agro-alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1495/04 "Dichiarazione dello stato di crisi per la commercializzazione delle uve da vino e delle uve da mensa";

VISTA la D.G.R. n. 1611/04 con la quale è stato integrato il programma promozionale annuale, approvato con la D.G.R. 403/04.

PROPONE di:

- approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- affidare all'Associazione dei produttori (APEO) l'organizzazione e la gestione degli aspetti operative delle iniziative di commercializzazione a prezzo garantito, a favore del prodotto "uva d'Italia" con il marchio "Prodotti di Puglia";

- incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura di impegnare le somme necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui sopra nonché le somme residue a favore di ulteriori iniziative promozionali dirette a ulteriori prodotti agricoli pugliesi in situazione di grave crisi di mercato.

COPERTURA FINANZIARIA

La somma stimata in via previsionale di Euro 500.000,00 euro per il finanziamento delle iniziative di commercializzazione del prodotto "uva d'Italia" a marchio "Prodotti di Puglia" ed eventuali ulteriori prodotti agricoli pugliesi in stato di crisi di mercato, come già esplicitato nella D. GR. 1611/04, trova copertura finanziaria sul capitolo 111164 del bilancio 2004, previsioni di competenza 2004, rientrante nella UPB "Settore Agricoltura".

Le determinazioni dirigenziali di impegno e di liquidazione della somma preventivata per lo svolgimento delle attività programmate saranno adottate dal dirigente del Settore Agricoltura, con imputazione al capitolo di bilancio sopra riportato, in conto competenza 2004, entro l'esercizio corrente.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

vista la dichiarazione posta in calce al presente

provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
- affidare all'Associazione dei produttori (APEO) l'organizzazione e la gestione degli aspetti operative delle iniziative di commercializzazione a prezzo garantito, a favore del prodotto "uva d'Italia" con il marchio "Prodotti di Puglia";
- incaricare il Dirigente del Settore Agricoltura di impegnare le somme necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui sopra nonché le somme residue a favore di ulteriori iniziative promozionali dirette a ulteriori prodotti agricoli pugliesi in situazione di grave crisi di mercato;
- incaricare il dirigente del Settore Agricoltura di adottare gli atti necessari per la realizzazione e il finanziamento delle iniziative programmate;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
On. Raffaele Fitto

